

Paolo Gonnelli, Vincenzo Guizzi, Paola Puoti, Monica Lai, Alberto Aspidi

IPOTESI di

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri e i meccanismi comuni per gli Stati membri per il ricevimento e l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e gli effetti del riconoscimento della protezione internazionale

Roma, 24 gennaio 2016

Presentazione

Il presente documento è frutto della riflessione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, informale e indipendente, che ha voluto elaborare, anche ai fini del possibile uso da parte degli Organi a ciò preposti, una ipotesi di testo di Regolamento Europeo diretto a superare il Regolamento di “Dublino 3” e a dettare nuovi criteri e meccanismi comuni per il ricevimento e l'esame delle domande di protezione internazionale e gli effetti del riconoscimento di detta protezione.

La urgenza di una nuova disciplina organica della materia ha indotto il gruppo di lavoro ad impegnarsi a fornire un contributo di idee, sulla base della esperienza giuridica e pratica maturata da ciascuno dei suoi componenti, per porlo a disposizione, tramite il Governo Italiano, della Unione Europea, in questo momento fortemente divisa in ordine agli atteggiamenti da assumere di fronte ad un fenomeno migratorio di così rilevante entità.

Sebbene quasi tutti i componenti del gruppo di lavoro operino anche all'interno di associazioni od organismi che, a vario titolo, si occupano del diritto europeo o dei problemi della migrazione, abbiamo ritenuto più opportuno non coinvolgere direttamente nel nostro lavoro tali associazioni od organismi, sia per non “etichettare” un elaborato che vuole essere un libero contributo alla soluzione di problemi di comune interesse, sia per non dipendere nelle scelte dalla valutazione e/o approvazione di tali enti.

IPOTESI di

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri e i meccanismi comuni per gli Stati membri per il ricevimento e l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e gli effetti del riconoscimento della protezione internazionale

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 67, 78 ed 80

Vista la proposta della Commissione europea

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo

Visto il parere del Comitato delle regioni

Deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria

Considerando quanto segue:

(1) Le mutate condizioni di fatto ed, in particolare, l'entità dei flussi di richiedenti protezione internazionale e le direttrici attraverso le quali si muovono tali flussi, rendono inadeguata l'ulteriore applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo, quali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, peraltro già privato, in gran parte, del suo contenuto da molteplici pronunzie giurisprudenziali della Corte di Giustizia della Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché di Giudici nazionali di Stati membri.

(2) Il superamento di tali criteri si rende anche necessario in considerazione della estrema complessità della applicazione pratica degli stessi, che ha finito per richiedere oltre sei mesi per la sola identificazione dello Stato competente all'esame della domanda, prima di poter procedere all'esame vero e proprio della domanda stessa.

(3) È pertanto necessario procedere alla completa abrogazione del citato Regolamento (UE) n. 604/2013 e dettare nuove regole per l'identificazione dello Stato membro competente.

(4) Appare, nel contempo necessario rendere uniformi i contenuti della protezione internazionale, in guisa che essi prescindano dal fatto che la relativa domanda sia stata esaminata ed accolta da uno Stato membro piuttosto che da un altro.

(5) Le difficoltà incontrate negli ultimi anni nel dare accoglienza ai richiedenti protezione internazionale sono in gran parte derivate dal fatto che lo Stato membro identificato come competente

per l'esame delle relative domande (di regola, lo Stato "di primo ingresso") diveniva anche il solo Stato nel quale i beneficiari della protezione internazionale potevano liberamente circolare, creando in tal modo gravi problemi per gli Stati membri il cui territorio si poneva come confine esterno della Unione Europea (UE) lungo le direttrici di esodo dei profughi ed inducendo nel contempo i profughi stessi a cercare vie di accesso verso Stati nei quali si presentasse migliore possibilità di accoglienza.

(6) La possibilità per i beneficiari di protezione internazionale di circolare e stabilirsi liberamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea consentirà un'equilibrata distribuzione dei beneficiari stessi nell'ambito dell'UE, evitando la loro concentrazione stabile nel territorio degli Stati membri che hanno esaminato la domanda, spesso non in grado di offrire adeguate condizioni di accoglienza ad un numero elevato di beneficiari, anche in relazione alle proprie dimensioni territoriali, alla consistenza della propria popolazione ed alle proprie condizioni economiche.

(7) Un adeguato sistema di contributi e di agevolazioni agli Stati membri che prendono in esame le domande di protezione internazionale e provvedono alla assistenza dei richiedenti per la durata del procedimento di esame della domanda stessa consentirà di condividere a livello europeo gli oneri economici di tale incombenza, in conformità al dettato dell'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(8) Per prevenire il dilagante fenomeno di vera e propria "tratta" di migranti, si rende necessaria, come già auspicato anche dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) nella propria risoluzione del 10 dicembre 2015, la creazione di corridoi umanitari sicuri da parte dell'Unione Europea, di concerto con i paesi in cui si concentrano i profughi provenienti da paesi colpiti dalle guerre e minacciati dal terrorismo.

(9) Al fine di riservare l'uso degli anzidetti corridoi umanitari ai richiedenti protezione internazionale, occorre consentire che la domanda di protezione internazionale sia presentata, prima della partenza verso l'Unione Europea, presso appositi "Uffici per la presentazione delle domande di protezione internazionale", che l'Unione Europea può istituire, previo accordo bilaterale con il paese terzo, presso i campi profughi siti nei paesi adiacenti ai paesi in conflitto o ai paesi dai quali si manifesta un esodo massiccio di persone, che aspirano a richiedere protezione internazionale, ovvero presso le Sedi di Delegazioni dell'UE o Rappresentanze diplomatiche di Stati membri, previamente indicate dalla Commissione europea, d'intesa con la struttura europea cui fa capo la Delegazione o lo Stato membro.

(10) Una politica comune nel settore dell'asilo e della protezione sussidiaria, che preveda un sistema europeo comune di asilo (CEAS), costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti da circostanze gravi, cercano legittimamente protezione nell'Unione.

(11) Il CEAS si ispira ai valori ed ai principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, contenuti nei Trattati (in particolare art. 2 del TUE, nonché articoli 67, da 78 a 80 e 222 del TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali (in particolare articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20, da 21 a 25, 35, 47) in ordine al rispetto della dignità umana, della libertà, dell'equo trattamento dei diritti umani, della non discriminazione, della giustizia, della proibizione dei trattamenti inumani o degradanti.

(12) Allo stesso tempo, le istituzioni dell'Unione europea e nazionali puniscono ogni manifestazione di violenza ed ogni reato commesso dai "richiedenti", comminando le pene previste dalla legislazione vigente nel paese di accoglienza o di residenza temporanea e, se del caso, l'espulsione.

(13) Già con il Programma di Stoccolma dell'11 e 12 dicembre 2009 l'Unione europea ha ribadito il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di istituire uno spazio comune di protezione e solidarietà per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(14) Le risorse dell' Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) dovrebbero essere disponibili per fornire sostegno adeguato agli uffici competenti degli Stati membri responsabili dell'attuazione del presente regolamento. In particolare, l'EASO dovrebbe prevedere misure di solidarietà, quali il gruppo d'intervento in materia d'asilo con le squadre di sostegno per l'asilo, per fornire assistenza agli Stati membri che sono sottoposti a pressione particolare e in cui i richiedenti protezione internazionale ("richiedenti") non possono beneficiare di standard adeguati e, in particolare con riguardo all'accoglienza e alla protezione, garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e senza pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(15) E' opportuno prevedere che le domande di protezione internazionale possano essere presentate sia sul territorio di ciascuno degli Stati membri, sia alla frontiera e nelle zone di transito di ciascuno degli Stati membri, sia presso gli appositi "Uffici per la presentazione delle domande di protezione internazionale", che l'Unione Europea può istituire presso paesi terzi o presso le Sedi di Delegazioni UE o Rappresentanze diplomatiche di Stati membri, previamente indicate dalla Commissione europea, d'intesa con la struttura europea cui fa capo la Delegazione o lo Stato membro, ai sensi del punto 9 che precede.

(16) Per l'istituzione degli "Uffici per la presentazione delle domande di protezione internazionale" di cui al punto 9 che precede, si rende necessario che l'Unione Europea stipuli appositi accordi bilaterali con il paese terzo nel quale l'Ufficio deve sorgere.

(17) Gli accordi bilaterali concernono: la facoltà di istituire l'Ufficio; lo "status giuridico" del personale UE addetto all'Ufficio; la creazione presso l'Ufficio di un Centro di accoglienza temporanea dei "richiedenti", in attesa del loro trasferimento nella Unione Europea; l'eventuale collaborazione di altri enti od organismi internazionali o di organizzazioni non governative (O.N.G.) per la gestione del predetto Centro di accoglienza temporanea; la facoltà di istituire "corridoi umanitari" per il trasporto per via aerea, marittima o terrestre dei "richiedenti" dal Centro di accoglienza temporanea al territorio della Unione Europea; la disponibilità del paese terzo a riaccogliere i "richiedenti" provenienti da quel Centro, nel caso di definitivo respingimento della loro domanda di protezione internazionale.

(18) Si rende, altresì, necessario che gli Stati membri nel cui territorio o alla cui frontiera siano presentate domande di protezione internazionale istituiscano sul proprio territorio Centri di accoglienza temporanea per i "richiedenti", in attesa della designazione dello "Stato membro competente".

(19) Al fine di evitare successive difficoltà operative, appare necessario che i "richiedenti" contestualmente alla presentazione della domanda di protezione fuori del territorio dell'Unione Europea, ai sensi del punto 9 che precede, esprimano il consenso scritto alla propria "identificazione", da effettuare prima della partenza dal Centro di accoglienza temporanea, nonché il consenso scritto al riaccompagnamento al campo profughi presso il quale è sito l'Ufficio al quale hanno presentato la domanda di protezione, nel caso di definitivo respingimento della loro domanda.

(20) Parimenti, appare necessario che i richiedenti, contestualmente alla presentazione della domanda di protezione nel territorio di uno Stato membro o alla sua frontiera, esprimano il consenso scritto alla "identificazione", da effettuare prima della partenza dal Centro di accoglienza temporanea, nonché il consenso scritto al riaccompagnamento ad una frontiera esterna della unione Europea, nel caso di definitivo respingimento della loro domanda

(21) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e la coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo e di protezione sussidiaria, in particolare con la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, l'ambito di applicazione del presente regolamento comprende sia i richiedenti asilo, sia i richiedenti protezione sussidiaria.

(22) Le procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, debbono continuare ad essere regolate in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, per quanto non modificato dal presente regolamento.

(23) Fatto salvo quanto stabilito nel presente regolamento, le condizioni per il riconoscimento e per la revoca dello status di protezione internazionale, la durata dello stesso ed i diritti che ne conseguono, devono continuare ad essere disciplinati ai sensi della Direttiva 2011/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

(24) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto in particolare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza.. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

(25) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita e delle condizioni di vita dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. In particolare, appare opportuno introdurre formalmente, ai fini della attribuzione della protezione sussidiaria, due parziali modifiche agli articoli 4, paragrafo 3, lettera c), e 15 della Direttiva 2011/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011,

(26) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti allo stesso nucleo familiare da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei confronti dei membri di una stessa famiglia e di non separarli. Una migliore garanzia dell'unità dei nuclei familiari si ottiene, tuttavia, anziché mediante la concessione di permesso di soggiorno ai familiari di un beneficiario di protezione, mediante la attribuzione della protezione internazionale a ciascun familiare del primo beneficiario, tranne che vi ostino motivi personali di esclusione da tale protezione.

(27) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione europea competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente all'articolo 290 del TFUE e al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(29) Nell'applicazione del presente regolamento, compresa la preparazione degli atti delegati, la Commissione europea dovrebbe consultare esperti di settore.

(30) Tutte le domande di riconoscimento di protezione internazionale devono essere immesse in apposito sistema informatico europeo con le indicazioni previste dal presente regolamento.

(31) Ai fini della prima ripartizione delle domande di protezione internazionale, ciascuno Stato membro deve richiedere ai singoli Centri di accoglienza temporanea, in forma semplicemente numerica ovvero, a sua scelta, mediante elenco nominativo, il trasferimento nel proprio territorio delle domande di protezione internazionale che intende esaminare. In tale elenco debbono essere necessariamente inclusi tutti i componenti di un medesimo nucleo familiare, nonché i richiedenti che siano "familiari" di persone che abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, ovvero di persone che siano già in possesso di permesso di soggiorno nello Stato membro che inoltra la richiesta.

(32) Nel tempo più breve possibile lo Stato membro richiedente provvede a trasferire a propria cura, per via aerea, terrestre o marittima, i richiedenti compresi nell'elenco dal centro di accoglienza temporanea ad un "Centro di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale" sito nel proprio territorio. Le spese del viaggio sono a carico dell'Unione europea.

(33) Ai fini della seconda ripartizione delle domande di protezione internazionale, le domande di protezione internazionale, per le quali non sia stata formulata richiesta (né in forma numerica, né in forma individuale) ai sensi del punto 31 che precede, entro novanta giorni dall'inserimento delle domande stesse nel sistema informatico europeo, devono essere ripartite fra gli Stati membri che hanno formulato preventiva dichiarazione di disponibilità per l'anno in corso a fronte di incentivi di agevolazione per lo svolgimento delle attività in esame, secondo apposita tabella parametrica valida per l'anno medesimo e compilata a cura della Commissione europea.

(34) Nella formulazione della anzidetta tabella di ripartizione, appare congruo che si tenga conto degli stessi parametri in base ai quali viene calcolato il "peso" del voto di ciascuno Stato membro per il caso di

“voto ponderato” in seno al Consiglio dell’Unione europea, facendo pari a 100 il peso dei voti spettanti agli Stati che hanno aderito alla ripartizione con incentivi agevolati. La ripartizione predetta va effettuata direttamente a cura dell’Ufficio che ha ricevuto la domanda fuori del territorio dell’Unione Europea ai sensi del punto 9 che precede, ovvero a cura di apposito Ufficio istituito presso la Commissione europea, per il caso di domande presentate nel territorio degli Stati membri o alle loro frontiere.

(35) Nel tempo più breve possibile lo Stato membro cui è assegnato l’esame delle domande provvede a trasferire a propria cura, per via aerea, terrestre o marittima, i richiedenti compresi nell’elenco dal centro di accoglienza temporanea ad un ”Centro di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale” sito nel proprio territorio. Le spese del viaggio sono a carico della Unione Europea.

(36) Lo Stato membro nel cui territorio è stato trasferito il richiedente protezione internazionale ai sensi dei punti 32 e 35 che precedono è competente all’esame della relativa domanda, divenendo questo il nuovo criterio di determinazione della competenza. Peraltro, ove nel corso dell’esame della domanda di protezione internazionale emerga che un familiare del richiedente abbia già presentato domanda di protezione internazionale in data anteriore e sia stato trasferito in diverso Stato membro, appare opportuno che il richiedente possa chiedere di essere trasferito per l’esame della propria domanda nello Stato membro che ha in corso l’esame della domanda anteriore del proprio familiare. È, viceversa, opportuno prevedere che il trasferimento venga disposto d’ufficio per i minori non accompagnati, qualora emerga che un altro Stato membro sta esaminando la domanda di un loro familiare, a prescindere dalla data di presentazione delle relative domande e che analogamente si proceda nel caso in cui emerga che il familiare del minore non accompagnato ha già ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale da parte di un altro Stato membro.

(37) Nel caso di definitivo respingimento della domanda di protezione internazionale, il richiedente viene riaccompagnato al campo profughi o ad una frontiera esterna dell’Unione europea, in conformità al consenso già espresso contestualmente alla presentazione della domanda di protezione..

(38) A modifica della precedente disciplina, che lasciava ai singoli Stati membri il potere di determinare la durata del permesso di soggiorno da rilasciare ai beneficiari di protezione internazionale, risulta necessario unificare lo status dei beneficiari disponendo che, contestualmente al riconoscimento dello status di beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro che riconosce detto status rilasci al beneficiario un permesso di soggiorno valido cinque anni e rinnovabile.

(39) Per assicurare l’omogenea mobilità dei beneficiari di protezione internazionale è necessario stabilire che questi ultimi abbiano gli stessi diritti di libera circolazione e di stabilimento in tutti gli Stati membri della Unione Europea, riconosciuti ai cittadini degli Stati membri.

(40) Gli oneri per il funzionamento degli Uffici per la presentazione delle domande di protezione internazionale e dei Centri di accoglienza temporanea, nonché gli oneri per i trasferimenti di richiedenti sino allo Stato membro competente e gli oneri per i riaccompagnamenti di cui al punto 37 che precede debbono essere posti a carico della Unione Europea.

(41) Appare opportuno prevedere che agli Stati membri che procedono all’esame delle domande di protezione internazionale sulla base di richieste formulate ai sensi del punto 31 che precede, vengano corrisposti dall’Unione Europea contributi per ciascuna domanda esaminata e per ciascun giorno di effettiva accoglienza di ciascun richiedente nei ”Centri di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”, per ammontari complessivi analoghi a quelli già previsti dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del 6 aprile 2014.

(42) Per gli Stati membri che procedono all'esame delle domande di protezione internazionale a seguito della "seconda ripartizione" effettuata fra gli Stati che vi abbiano dato preventiva disponibilità a fronte di contributi maggiorati, appare congruo che i contributi previsti per l'esame delle domande "richieste" in sede di prima ripartizione siano maggiorati del venti per cento..

(43) E' opportuno prevedere che in caso di mutamento dei costi effettivi gli importi dei predetti contributi possano essere aggiornati annualmente con provvedimento della Commissione europea,

(44) In linea con le precedenti Decisioni del Consiglio in materia, appare equo prevedere che per gli Stati membri che partecipano alle operazioni di soccorso dei potenziali richiedenti protezione internazionale ovvero ricevono domande di protezione internazionale nel proprio territorio o comunque procedono all'esame delle domande di protezione internazionale, tutti i costi per le operazioni di soccorso, per l'accoglienza temporanea delle persone soccorse, per il ricevimento delle domande di protezione internazionale ed il funzionamento dei centri di accoglienza temporanea, per la parte che rimane a carico dei singoli Stati membri, siano esclusi dal computo delle spese complessive dello Stato, ai fini della verifica del patto di stabilità.

(45) Per analoghi motivi occorre prevedere che, in considerazione degli oneri per l'espletamento delle attività di cui al punto precedente, gli Stati membri che partecipano a dette attività possano richiedere alla Commissione, per l'anno successivo a quello in cui dette attività sono state espletate, una "flessibilità" nell'applicazione del patto di stabilità sino all'uno per cento del proprio PIL, in relazione all'entità delle attività svolte.

(46) Per consentire la più idonea predisposizione di forme di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, è necessario prevedere che gli Stati membri che procedono all'esame delle domande di protezione internazionale siano autorizzati a stipulare accordi a favore di enti locali e/o organizzazioni ed enti anche privati che concordino forme di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale comportanti inserimento in attività lavorative o di valorizzazione dell'ambiente, del territorio o del patrimonio edilizio.

(47) In sede di prima applicazione del presente regolamento è opportuno stabilire che le persone che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso sono già presenti nel territorio di uno Stato membro e non hanno ancora presentato domanda di protezione internazionale pur avendone titolo debbano presentare detta domanda alle autorità di detto Stato e che a tali domande si applichino le disposizioni del Capo II del regolamento medesimo.

(48) Per evitare rallentamenti nelle procedure, ma assicurare nel contempo le maggiori garanzie previste dal presente regolamento, occorre prevedere che per le domande di protezione internazionale già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora trasmesse agli Organismi previsti nei singoli Stati membri per l'esame delle stesse, la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda venga effettuata in conformità al punto 36 che precede, mentre ove la domanda sia stata già trasmessa agli Organismi previsti nei singoli Stati membri per l'esame della stessa, rimanga confermata la competenza dello Stato membro che ha avviato l'esame della domanda. In entrambi i casi debbono trovare applicazione le norme di maggior favore contenute negli articoli 12, 13 e 14. Analogo trattamento va riservato alle domande già presentate, ma non ancora decise in via definitiva

(49) Per uniformità di trattamento, è opportuno stabilire con le norme transitorie che le persone beneficiarie di domanda di protezione internazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano diritto di ottenere l'estensione della durata del permesso di soggiorno ad un quinquennio, ove il medesimo

permesso di soggiorno sia stato rilasciato per un periodo inferiore.

(50) Per evitare disparità di trattamenti e, allo stesso tempo, abusi ingiustificati, è necessario stabilire che le persone nei cui confronti sia stata respinta in via definitiva la domanda di protezione internazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma che avrebbero diritto al suo accoglimento i sensi degli articoli 12 e 13, possano ripresentare la domanda ai sensi dell'articolo 3 solo limitatamente all'eventuale applicazione di detti articoli 12 e 13.

Hanno adottato il presente regolamento:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi comuni per gli Stati membri per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, nonché le misure ed i provvedimenti per ripartire fra gli Stati membri i relativi oneri, nonché infine norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i beneficiari della protezione internazionale e sul contenuto della stessa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione europea;
- b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE;
- c) «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- d) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE;
- e) «ritiro di una domanda di protezione internazionale»: l'azione con la quale il richiedente mette termine, esplicitamente o tacitamente, alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2013/32/UE;

f) «beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE;

g) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine:

- il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato di origine assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate ;

- i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi;

- se il richiedente è minore, il padre, la madre, i nonni , nonché i fratelli e le sorelle, anche per parte di un solo genitore;

h) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

i) «minore non accompagnato»: il minore che lascia il paese di origine senza essere accompagnato da un familiare adulto ; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

j) «rappresentante»: la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento;

k) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel territorio dell'Unione Europea, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale e/o dell'Unione nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

l) «documento di viaggio»: il documento rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

m) «sistema informatico europeo»: sistema informatico istituito presso la Commissione Europea, nel quale vengono inserite telematicamente tutte le domande di protezione internazionale;

n) «centri di accoglienza temporanea»: centri, istituiti ai sensi dei paragrafi 2, lettera c), e 4 dell'articolo 3, nei quali vengono ospitati i richiedenti protezione internazionale in attesa del loro trasferimento nello Stato membro competente all'esame della domanda;

m) «centri di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale»: centri nei quali vengono ospitati i richiedenti protezione internazionale dopo che è stato definito, in conformità al presente regolamento, lo Stato membro competente all'esame della loro domanda.

CAPO II

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI DI RICHIEDENTI

Articolo 3

Presentazione delle domande di protezione internazionale

1. Le domande di protezione internazionale possono essere presentate:

- a) sul territorio di ciascuno degli Stati membri;
- b) alla frontiera e nelle zone di transito di ciascuno degli Stati membri;
- c) presso appositi "Uffici per la presentazione delle domande di protezione internazionale", che la Commissione europea può istituire, previo accordo bilaterale con il paese terzo, presso i campi profughi siti nei paesi adiacenti ai paesi in conflitto o ai paesi dai quali si manifesta un esodo massiccio di persone che aspirano a richiedere protezione internazionale.

Nella fase di istituzione di tali Uffici, la Commissione:

- i. consulta il Consiglio e il Comitato Politico e di Sicurezza al fine di garantire il coordinamento con l'attività delle delegazioni UE di gestione delle crisi eventualmente presenti sul territorio dello Stato terzo coinvolto;
 - ii. concerta con gli Stati membri meccanismi di reclutamento adeguati a reperire risorse umane dotate delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti degli Uffici in oggetto. Il personale così reclutato sarà inquadrato in rapporti contrattuali con l'Unione europea ovvero distaccato da singoli Stati membri.
- d) presso le Sedi di Delegazioni UE o Rappresentanze diplomatiche di Stati membri, previamente indicate dalla Commissione, d'intesa con la struttura europea cui fa capo la Delegazione o lo Stato membro.

2. Per l'istituzione degli "Uffici per la presentazione delle domande di protezione internazionale" di cui al paragrafo 1, lettera c), l'Unione Europea, stipula appositi accordi bilaterali con il paese terzo nel quale l'Ufficio deve sorgere. Tali accordi bilaterali concernono:

- a) la facoltà di istituire l'Ufficio,
- b) lo "status giuridico" del personale UE addetto all'Ufficio,
- c) la creazione presso l'Ufficio di un Centro di accoglienza temporanea dei "richiedenti", in attesa del loro trasferimento nella Unione Europea,

- d) l'eventuale collaborazione di altri enti od organismi internazionali o di O.N.G. per la gestione del Centro di accoglienza temporanea di cui alla lettera c),
- e) la facoltà di istituire "corridoi umanitari" per il trasporto per via aerea, marittima o terrestre dei "richiedenti" dal Centro di accoglienza temporanea al territorio della Unione europea,
- f) la disponibilità del paese terzo a riaccogliere i "richiedenti" provenienti da quel Centro, nel caso di definitivo respingimento della loro domanda di protezione internazionale.

3. Accordi analoghi a quelli di cui al paragrafo 2 possono essere stipulati dall'Unione europea con i paesi terzi nei quali abbiano sede le Delegazioni UE o le rappresentanze diplomatiche di Stati membri, identificate ai sensi del paragrafo 1, lettera d).

4. Gli Stati membri presso i quali siano presentate domande di protezione internazionale ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), istituiscono sul proprio territorio Centri di accoglienza temporanea per i "richiedenti", in attesa della designazione dello "stato competente".

Articolo 4

Adempimenti obbligatori per i "richiedenti"

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di protezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d), i richiedenti debbono:

- a) esprimere il consenso scritto alla "identificazione", da effettuare prima della partenza dal Centro di accoglienza temporanea;
- b) esprimere il consenso scritto al riaccompagnamento al campo profughi presso il quale è sito l'Ufficio al quale hanno presentato la domanda di protezione, nel caso di definitivo respingimento della loro domanda.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di protezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), i richiedenti debbono:

- a) esprimere il consenso scritto alla "identificazione", da effettuare prima della partenza dal Centro di accoglienza temporanea;
- b) esprimere il consenso scritto al riaccompagnamento ad una frontiera esterna della unione Europea, nel caso di definitivo respingimento della loro domanda.

3. I consensi di cui al presente articolo debbono essere prestati in una lingua nota al richiedente e controfirmati dal funzionario che riceve la domanda di protezione e dal mediatore linguistico che assiste il richiedente medesimo nella presentazione della domanda e nella prestazione dei consensi.

Articolo 5

Raggruppamento delle domande concernenti il medesimo nucleo familiare

1. Tutte le domande di protezione internazionale presentate nel medesimo luogo da persone considerate fra loro “familiari” ai sensi della definizione contenuta nell’art. 2 del presente Regolamento sono trattate congiuntamente. Il nucleo familiare così individuato non può essere diviso in sede di trasferimento nello Stato membro incaricato di esaminare la domanda, salvo che taluno dei richiedenti rinunzi, esplicitamente o tacitamente, alla domanda medesima.
2. Per i minori la domanda può essere presentata da un genitore ovvero, in assenza di quest’ultimo, dal suo rappresentante.
3. In sede di presentazione della domanda di protezione, il richiedente indica se altri suoi “familiari” abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, ovvero abbiano presentato domanda in altra sede. Tale indicazione viene immessa immediatamente nel sistema informatico europeo, per il riscontro in tempo reale. Ai fini dell’eventuale aggiornamento dei dati, il controllo viene ripetuto prima del trasferimento nello Stato membro incaricato di esaminare la domanda.

Articolo 6

Richieste degli Stati membri

1. Tutte le domande di riconoscimento di protezione internazionale vengono immesse nel sistema informatico europeo, con le indicazioni di cui all’articolo 5 e con la specificazione del Centro di accoglienza temporanea in cui si trova il richiedente.
2. Ciascuno Stato membro richiede ai singoli Centri di accoglienza temporanea, in forma semplicemente numerica ovvero, a sua scelta, mediante elenco nominativo, il trasferimento nel proprio territorio delle domande di protezione internazionale che intende esaminare. In tale elenco debbono essere necessariamente inclusi tutti i componenti di un medesimo nucleo familiare, nonché i richiedenti che siano “familiari” di persone che abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, ovvero di persone che siano già in possesso di permesso di soggiorno.
3. Nel caso di richiesta numerica, l’Autorità presso la quale è istituito il Centro di accoglienza temporanea provvede a formare l’elenco dei richiedenti da trasferire, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ed avendo cura di non dividere gli appartenenti al medesimo nucleo familiare e ne dà comunicazione allo Stato membro richiedente.
4. Nel tempo più breve possibile lo Stato membro richiedente provvede a trasferire a propria cura, per via aerea, terrestre o marittima, i richiedenti compresi nell’elenco dal centro di accoglienza temporanea ad un centro di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sito nel proprio territorio. Le spese del viaggio sono a carico dell’Unione europea.

Articolo 7

Ripartizione delle domande di protezione internazionale per le quali non sia stata fatta richiesta di esame da parte di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 6

1. Le domande di protezione internazionale, per le quali non sia stata formulata richiesta (né in forma numerica né in forma individuale) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, entro novanta giorni dall’inserimento

delle domande stesse nel sistema informatico europeo, vengono ripartite fra gli Stati membri che hanno formulato preventiva dichiarazione di disponibilità per l'anno in corso a fronte di incentivi di agevolazione delle attività in esame, secondo apposita tabella parametrica valida per l'anno medesimo e compilata a cura della Commissione europea.

2. Nella formulazione della tabella di ripartizione di cui al paragrafo precedente si tiene conto degli stessi parametri in base ai quali viene calcolato il "peso" del voto di ciascuno Stato membro per il caso di "voto ponderato" in seno al Consiglio, facendo pari a 100 il peso dei voti spettanti ai Paesi che hanno aderito alla ripartizione con incentivi agevolati.

3. La ripartizione di cui al paragrafo 1 è effettuata direttamente a cura dell'Ufficio che ha ricevuto la domanda ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettere c) e d), ovvero a cura di apposito Ufficio istituito presso la Commissione, per il caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b).

4. La ripartizione di cui al paragrafo 1 viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed avendo cura di non dividere gli appartenenti al medesimo nucleo familiare. La ripartizione viene annotata nel sistema informatico europeo e comunicata agli Stati membri ai quali viene assegnato l'esame delle domande, con l'elenco nominativo dei richiedenti protezione.

5. Nel tempo più breve possibile lo Stato membro cui è assegnato l'esame delle domande provvede a trasferire a propria cura, per via aerea, terrestre o marittima, i richiedenti compresi nell'elenco dal centro di accoglienza temporanea ad un centro di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. sito nel proprio territorio. Le spese del viaggio sono a carico della Unione Europea.

Articolo 8

Documenti di viaggio

1. Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 6 e 7, i richiedenti protezione internazionale sono muniti di apposito "documento di viaggio", contenente le generalità complete del richiedente, il numero attribuito alla rispettiva domanda di protezione dal sistema informatico europeo, il luogo di partenza ed il luogo di destinazione.

2. Copia delle domande di protezione internazionale, con i relativi allegati, viene recapitata al Centro di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di destinazione dei richiedenti a cura del personale UE che accompagna i richiedenti medesimi nel trasferimento.

3. Gli originali delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi delle lettere a) e b) del primo paragrafo dell'articolo 3 sono conservati, con i relativi allegati, dallo Stato membro nel cui territorio sono state presentate. Gli originali delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi delle lettere c) e d) del primo paragrafo dell'articolo 3, con i relativi allegati, sono inviati periodicamente ad apposito Ufficio della Commissione.

Articolo 9

Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale

1. Lo Stato membro nel cui territorio il richiedente protezione internazionale è stato trasferito ai sensi dell'articolo 7 è competente allo esame della relativa domanda.

2. Ove, tuttavia, nel corso dell'esame della domanda di protezione internazionale emerga che un familiare del richiedente abbia già presentato domanda di protezione internazionale in data anteriore e sia stato trasferito in diverso Stato membro, il richiedente può chiedere di essere trasferito per l'esame della propria domanda nello Stato membro che sta esaminando la domanda anteriore del proprio familiare. Il trasferimento viene disposto d'ufficio per i minori non accompagnati, qualora emerga che un altro Stato membro sta esaminando la domanda di un loro familiare, a prescindere dalla data di presentazione delle relative domande. Analogamente si procede nel caso in cui emerga che un familiare del minore non accompagnato ha già ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale da parte di un altro Stato membro.

CAPO III

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 10

Criteri generali e conferma di precedenti normative

1. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Regolamento, il procedimento ai fini del riconoscimento e della revoca e dello status di protezione internazionale continua ad essere disciplinato ai sensi della Direttiva 2013/32 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.
2. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Regolamento, le condizioni per il riconoscimento e per la revoca dello status di protezione internazionale, la durata dello stesso ed i diritti che ne conseguono continuano ad essere disciplinati ai sensi della Direttiva 2011/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

Articolo 11

Riaccompagnamento

1. Nel caso di definitivo respingimento della domanda di protezione internazionale, il richiedente viene riaccompagnato al campo profughi o ad una frontiera esterna della Unione europea, in conformità al consenso espresso ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 12

Modificazioni agli articoli 4 e 15 della Direttiva 2011/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011

1. La lettera c) del paragrafo 3 dell'articolo 4 della Direttiva 2011/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 è così modificata: "*c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti e le circostanze oggettive a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave*".
2. Allo articolo 15 della Direttiva 2011/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera: "*d) minaccia grave alla vita o alla dignità della persona*".

derivante da privazione della possibilità di condurre una vita normale a causa di discriminazioni (anche di genere), carestie, epidemie, esodi forzati conseguenti a situazioni di belligeranza di fatto o di guerriglia permanente o ad altre calamità che il paese di origine non sia in grado di affrontare efficacemente.”

Articolo 13

Familiari di beneficiari di protezione internazionale

1. I familiari di beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a conseguire analogo status di protezione internazionale, salvo che ricorrano motivi di esclusione legati alla persona, ai sensi della Direttiva 2011/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

Articolo 14

Permesso di soggiorno

1. Contestualmente al riconoscimento dello status di beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro che riconosce detto status rilascia al beneficiario un permesso di soggiorno valido cinque anni e rinnovabile.

Articolo 15

Libertà di circolazione e di stabilimento

1. I beneficiari di protezione internazionale hanno diritto di circolazione e di stabilimento in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, alla stregua dei cittadini degli Stati membri.

CAPO IV

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ECONOMICI ED ALTRE MISURE INCENTIVANTI

Articolo 16

Oneri a carico della Unione europea

1. Gli oneri per il funzionamento degli Uffici per la presentazione delle domande di protezione internazionale e dei Centri di accoglienza temporanea di cui all'articolo 3, nonché gli oneri per i trasferimenti di richiedenti di cui agli articoli 6, 7 e 9 e gli oneri per i riaccompagnamenti di cui all'articolo 11, sono a carico del bilancio dell'Unione europea.

Articolo 17

Contributi agli Stati membri che procedono all'esame delle domande di protezione internazionale

1. Agli Stati membri che procedono all'esame delle domande di protezione internazionale sulla base di richieste formulate ai sensi dell'articolo 6, vengono corrisposti dalla Unione Europea i seguenti contributi:

- a) euro 500,00 per ciascuna domanda esaminata;

- b) euro 35,00 per ciascun giorno di effettiva accoglienza di ciascun richiedente nei centri di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (con un massimo di euro 5500 a persona).

Detti importi sono elevati, rispettivamente, ad euro 1000,00 ed euro 45,00 (con un massimo di euro 9000,00) per le persone di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 516/2014 del 16 aprile 2014.

2. Per gli Stati membri che procedono all'esame delle domande di protezione internazionale sulla base di ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, i contributi di cui al paragrafo 1 sono maggiorati del 20 per cento.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 possono essere aggiornati annualmente con provvedimento della Commissione, in caso di mutamento dei costi effettivi.

Articolo 18

Agevolazioni per gli Stati membri che partecipano alle operazioni di soccorso dei potenziali richiedenti protezione internazionale ovvero ricevono domande di protezione internazionale nel proprio territorio o comunque procedono all'esame delle domande di protezione internazionale

1. Per gli Stati membri che partecipano alle operazioni di soccorso dei potenziali richiedenti protezione internazionale ovvero ricevono domande di protezione internazionale nel proprio territorio o comunque procedono all'esame delle domande di protezione internazionale, tutti i costi per le operazioni di soccorso, per l'accoglienza temporanea delle persone soccorse, per il ricevimento delle domande di protezione internazionale ed il funzionamento dei centri di accoglienza temporanea di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per la parte che rimane a carico dei singoli Stati, sono esclusi dal computo delle spese complessive dello Stato ai fini della verifica del rispetto dei parametri del patto di stabilità.

2. In considerazione degli oneri di sistema per l'effettuazione delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri che partecipano a dette attività possono richiedere alla Commissione europea, per l'anno successivo a quello in cui dette attività sono state espletate, una "flessibilità" nella applicazione del patto di stabilità sino all'uno per cento del proprio PIL, in relazione all'entità delle attività svolte.

3. Gli Stati membri che procedono all'esame delle domande di protezione internazionale sono autorizzati a stipulare accordi a favore di Enti locali e/o organizzazioni ed Enti anche privati che concordino forme di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale comportanti inserimento in attività lavorative o di valorizzazione dell'ambiente, del territorio o del patrimonio edilizio.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Presentazione delle domande da parte di richiedenti già presenti nel territorio di uno Stato membro

1. Le persone che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già presenti nel territorio di uno Stato membro e non hanno ancora presentato domanda di protezione internazionale pur avendone titolo

debbono presentare detta domanda alle Autorità di detto Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

2. A tali domande si applicano le disposizioni del Capo II.

Articolo 20

Domande di protezione internazionale già presentate

1. Per le domande di protezione internazionale già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora trasmesse agli Organismi previsti nei singoli Stati membri per l'esame delle stesse, la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda viene effettuata in conformità agli articoli 6, 7 e 9.

2. Ove la domanda sia stata già trasmessa agli Organismi previsti nei singoli Stati membri per l'esame della stessa, rimane confermata la competenza dello Stato membro che ha avviato l'esame della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2.

3. Anche alle domande di protezione internazionale già presentate, ma non ancora decise in via definitiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14. Qualora penda ricorso avverso un provvedimento di rigetto, l'organismo preposto all'esame del ricorso applica le disposizioni degli articoli 12 e 13.

Articolo 21

Domande di protezione internazionale già accolte

1. Le persone beneficiarie di domanda di protezione internazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno diritto di ottenere la estensione ad un quinquennio della durata del permesso di soggiorno, ove il medesimo sia stato rilasciato per un periodo inferiore.

Articolo 22

Domande di protezione internazionale già respinte

1. Le persone nei cui confronti sia stata respinta in via definitiva la domanda di protezione internazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma che avrebbero diritto al suo accoglimento ai sensi degli articoli 12 e 13, possono ripresentare la domanda ai sensi dell'articolo 3, solo limitatamente alla eventuale applicazione di detti articoli 12 e 13.

Articolo 23

Abrogazioni

1. Il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 è abrogato.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.